
CIRCOLARE N. 1/2020

Gent.mi Clienti
Loro sedi

Oggetto: Imponibilità o esenzione Iva delle prestazioni rese da medici/esercenti professioni sanitaria

Con l'avvio del nuovo anno si ricorda che **l'esenzione Iva** (ex art. 10 comma 1 n. 18 D.P.R. 633/72) **si applica oggettivamente a tutte le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona** da medici/esercenti una professione sanitaria.

Nella Risoluzione 87/2006 dell'Agenzia delle Entrate sono, invece, elencate le **prestazioni che sono considerate imponibili Iva**, in quanto non dirette alla cura della persona ma avendo carattere peritale:

- Perizie medico-legali finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità/determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di una impresa assicurativa;
- Prestazioni dei consulenti tecnici di ufficio o di parte presso il tribunale;
- Esami del DNA per l'accertamento della paternità;
- Accertamenti effettuati dall'INAIL per il riconoscimento o meno di "cause di servizio";
- Prestazioni delle commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità;
- Prestazioni rese dal medico di famiglia (certificazioni per assegno di invalidità o per idoneità a svolgere generica attività lavorativa o per infortuni redatte su modello specifico o per il riconoscimento di invalidità civile).

A disposizione per ogni chiarimento, mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Bergamo, 10 gennaio 2020

Dott. Umberto Giupponi
